



Patrocinio a Spese dello Stato e donne vittime di violenze

Che cosa è il Gratuito Patrocinio

E' un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (pari a euro 11.766,33) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono tutte pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Si può averne diritto a prescindere dal reddito?

Indipendentemente dai limiti di reddito, le recenti modifiche legislative hanno previsto l'ammissione al gratuito patrocinio senza limite di reddito per la costituzione di parte civile della persona offesa dai reati **di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, stalking e maltrattamenti in famiglia.** di cui agli articoli 572, 583- bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- quinquies e 609-undecies del codice penale.

La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato **senza dover autocertificare** il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 11.766,33 e non avrà alcun cumulo reddituale da computare con riferimento ai familiari conviventi).

Le persone offese da questi reati hanno perciò diritto all'ammissione al gratuito patrocinio anche se non presentano la dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi.

In sostanza, in questi casi, anche se il proprio reddito è di molto superiore alla soglia stabilita per legge, si ha la possibilità comunque di accedere al beneficio.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è perciò una mera facoltà del giudice verso la vittima, ma vi è il dovere del giudice di accogliere l'istanza se presentata dalla persona offesa da uno dei reati sopra citati e all'esito della verifica affermativa dell'esistenza di un procedimento penale iscritto relativo ad uno dei detti reati.

(Scheda aggiornata al 04 01 2023)